

N. R.G. OMISS 2020



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. OMISS 2020

Oggi OMISS 2021, innanzi al dott. OMISS, sono comparsi:

Per ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA REGIONE PIEMONTE l'avv. ALESIANI
CINZIA munita di procura a transigere

Per CONSORZIO OMISS

Le parti si conciliano come da separato verbale.

Il Giudice

Dichiara la causa conciliata

Il Giudice
dott. OMISS

OMISS

Inneso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: OMISS

Firmato Da: OMISS



Verbale di conciliazione giudiziale

N. OMISSE /2021

Il giorno OMISSE 2021, davanti al Tribunale Ordinario di Torino, nella persona del Giudice dr. OMISSE è stata chiamata la causa proposta da ORDINE ASSISTENTI SOCIALI per la REGIONE PIEMONTE (C.F. 97563540018), con sede legale in Torino (TO), Via Antonio Fabro n. 2, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore dr.ssa Barbara Rosina, nei confronti di CONSORZIO OMISSE (P.IVA

con sede in OMISSE alla via OMISSE

iscritta al n. OMISSE 2020 r.g.

Sono presenti:

- Per l'ORDINE ASSISTENTI SOCIALI per la Regione Piemonte l'Avv. Cinzia Alesiani, giusta procura in atti con potere di transigere e conciliare in atti;
- Per il CONSORZIO OMISSE

, con l'assistenza

dell'Avv. OMISSE

Le parti, così come presenti e/o rappresentate

PREMESSO CHE

- L'ORDINE ASSISTENTI SOCIALI per la Regione Piemonte ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale Ordinario di Torino – Sezione lavoro, rubricato al n. OMISSE 2019 r.g.l., rassegnando le seguenti conclusioni:

<<NEL MERITO

1. Accertato che l'avviso pubblico per la candidatura per il conferimento di incarico professionale di facilitatore sociale di comunità per la realizzazione del progetto OMISSE a valere sul bando regionale OMISSE pubblicato dal OMISSE sull'albo pretorio digitale al n. OMISSE dell'anno 2019 dal OMISSE 2019 al OMISSE 2019 ha ad oggetto in tutto o in parte attività riservate alla professione di assistente-sociale e/o che l'esercizio delle attività pur non riservate integra esercizio abusivo della professione, dichiararne la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o annullarlo per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c. e 348 c.p. nella parte in cui non richiede tra i requisiti di conferimento dell'incarico l'iscrizione all'albo degli assistenti-sociali.

2. In subordine, accertato che l'avviso pubblico di cui al punto che precede ha ad oggetto in tutto o in parte attività riservate alla professione di assistente-sociale e/o che l'esercizio delle attività pur non riservate integra esercizio abusivo della professione, dichiararne l'integrale nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o annullarlo per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c. e 348 c.p.

3. Per l'effetto, dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o annullarlo per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c. e 348 c.p. anche di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, conosciuti ed ignoti come meglio indicati in epigrafe con i medesimi limiti di estensione integrale o parziale della statuizione relativa all'avviso.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis d.m. 55/2014 (introdotto dall'art. 1 d.m. 37/2018) >>

- il CONSORZIO 01555

si è costituito in giudizio contestando le avversarie pretese e rassegnando le seguenti conclusioni:

☐ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto e diritto.

Con vittoria delle spese del giudizio. >>

- non si è costituito in giudizio il dr. 01555, il quale è stato pertanto dichiarato contumace;
- ritenuta l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro adito, la causa è stata riassegnata alla Sezione Prima del Tribunale, in persona del magistrato dr. 01555 il quale, previa conversione del rito, all'udienza del 01555.2020 ha espletato tentativo di conciliazione all'esito del quale ha assegnato alle parti termini per il deposito di proposte transattive e note scritte sulle proposte di controparte, invitando a riprendere i contatti per valutare la possibilità di addivenire ad un accordo conciliativo;
- in ottemperanza all'invito del Tribunale le parti hanno sviluppato trattative che hanno consentito di raggiungere accordo conciliativo di cui hanno dato atto nelle note congiunte di udienza del 01555.2021, svoltesi con le forme e modalità di deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 221 decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020;
- il Tribunale, preso atto delle "note scritte" depositate dalle parti, ha fissato udienza all'01555.2021 ex art. 185 c.p.c. per la sottoscrizione del processo verbale di conciliazione;
- Tanto premesso, le parti concordano di definire il giudizio n. 01555/2020 r.g. — che

con la sottoscrizione della presente scrittura esse effettivamente definiscono – alle seguenti

CONDIZIONI

1. La premessa costituisce parte integrante e presupposto del presente accordo;
2. Le parti sottoscriventi si impegnano reciprocamente a promuovere e organizzare percorsi di formazione congiunta, nonché la programmazione di una formazione allargata ed integrata che coinvolga anche altre istituzioni che operano nella sperimentazione di azioni innovative di welfare territoriale;
3. Le parti sottoscriventi si impegnano reciprocamente ad informarsi ed eventualmente coordinarsi sulle iniziative condotte singolarmente che possano parzialmente rientrare negli obiettivi del punto ~~2~~^{1/1} e ciò al fine di meglio ^{1/1} ~~1/1~~ ~~Punto 2~~ condividere e supportare la creazione di percorsi multidisciplinari e di integrazione degli interventi;
4. Le parti sottoscriventi si impegnano congiuntamente a farsi portavoce nei confronti di interlocutori istituzionali, come ad esempio la Regione Piemonte, dell'esigenza di ottenere, a livello normativo, maggiore chiarezza sulla normativa di settore;
5. Le parti sottoscriventi si autorizzano reciprocamente a divulgare il contenuto del presente accordo; i dati giudiziari e quant'altro possa identificare la vertenza dovrà essere anonimizzato come per legge; i nomi delle parti dovranno essere sostituiti dalla dicitura "omissis";
6. Le parti sottoscriventi espressamente riconoscono ed accettano che potrà essere data opportuna pubblicità alle singole iniziative che verranno organizzate in esecuzione degli impegni assunti;
7. L'ORDINE ASSISTENTI SOCIALI per la Regione Piemonte dichiara ^{1/2} ~~di~~ ^{2/2} ~~di~~ ~~ANCHE~~ rinunciare – come in effetti rinuncia – agli atti del presente giudizio. Il CONSORZIO ~~OMISSIS~~ dichiara di accettare la rinuncia;
8. Le spese di giudizio si intendono ~~[integralmente]~~ interamente compensate tra le parti sottoscriventi e l'eventuale imposta di registro verrà corrisposta per la metà da ciascuna delle parti sottoscriventi;
9. I difensori delle parti sottoscrivono la presente anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8 legge 247/2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li ~~OMISSIS~~ 2021